



L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

Pechino, 25 OCT 2007

3995

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare a nome del Governo della Repubblica Italiana che dopo trattative amichevoli bilaterali riguardo alle adozioni di minori cinesi al di sotto dei 14 anni nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani è stata raggiunta la seguente intesa:

1. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani deve essere effettuata conformemente ai principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata dalla 44a Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, della "Convenzione sulla protezione dei Minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali" approvata a l'Aja il 29 maggio 1993 nella XVII riunione della Conferenza sulla Cooperazione in materia di Diritto Internazionale Privato e degli altri Accordi internazionali di cui i due Paesi sono parte.
2. Il Ministero degli Affari Civili Cinese per la Repubblica Popolare Cinese e la Commissione per le Adozioni Internazionali per la Repubblica Italiana sono le autorità competenti in materia di adozioni internazionali.
3. L'adozione di minori di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani uniti in matrimonio deve avere luogo nel rispetto di entrambe le legislazioni nazionali in materia e del presente Accordo.
4. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica Popolare Cinese deve essere effettuata, per l'Italia, tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e, per la Cina, tramite il Centro per le Adozioni.

/.

S.E. Li Xueju
Ministro degli Affari Civili
della Repubblica Popolare Cinese
PECHINO



L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

5. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese devono ottenere dal Tribunale per i Minorenni italiano territorialmente competente il decreto che dichiara la loro idoneità all'adozione.
6. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese faranno pervenire al Centro per le Adozioni cinese la documentazione richiesta da quest'ultimo per l'avvio della procedura di adozione tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana. Tutti gli atti relativi alla procedura di adozione devono essere legalizzati dall'autorità italiana competente ed essere legalizzati dall'Ambasciata o Consolato della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana.
7. Il Centro cinese per le adozioni, verificata la domanda ed i documenti presentati dai cittadini italiani adottanti, procede all'abbinamento scegliendo fra i minori adottabili secondo la legislazione cinese e tenendo conto delle richieste dell'adottante. I cittadini italiani adottanti e la parte cinese devono presentarsi personalmente agli Uffici per gli Affari Civili provinciali, regionali o municipali, territorialmente competenti nella Repubblica Popolare Cinese per registrare l'adozione. L'efficacia dell'adozione decorre dalla data di registrazione. Al momento della registrazione, l'Ufficio per gli Affari Civili competente per l'adozione deve fornire agli adottanti copia del certificato di morte dei genitori dell'adottato oppure copia dell'annuncio di ricerca dei genitori che hanno abbandonato il minore.
8. L'adozione realizzata ai sensi di questo Accordo viene riconosciuta dal Governo della Repubblica Italiana valida a tutti gli effetti di legge senza necessità di ulteriori procedure in Italia. All'arrivo nella Repubblica Italiana l'adottante deve contattare il Tribunale per i Minorenni competente che dispone la trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano.



*L'Ambasciatore d'Italia
Pechino*


9. La Commissione Italiana per le Adozioni Internazionali autorizza l'ingresso dei minori in Italia sulla base del documento dell'avvenuta registrazione dell'atto di adozione nella Repubblica Popolare Cinese.
10. Le due parti in seguito a consultazione acconsentono che il presente Accordo possa essere modificato con scambio di Lettere tra il Ministero degli Affari Civili e l'Ambasciata d'Italia a Pechino. Il presente Accordo potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuno dei Governi mediante notifica scritta per via diplomatica, e l'interruzione dello stesso avverrà sei mesi dopo la notifica scritta.

Qualora Lei, Signor Ministro, in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, accettasse l'intesa sopra descritta e confermasse, mediante lettera di risposta in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese che entrerà in vigore dalla data della ricezione della seconda delle due Note Verbali con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure legali interne necessarie alla sua applicazione dei due Paesi .

Mi avvalgo dell'occasione, Signor Ministro, per esprimere i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore della Repubblica Italiana
presso la Repubblica Popolare Cinese




Riccardo SESSA